

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
22 luglio 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/554/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini [notificata con il numero C(2004) 1926] ⁽¹⁾** 1

2004/555/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 luglio 2004, relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2004 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2004) 2730] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)** 12

Banca centrale europea

2004/556/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 9 luglio 2004, che modifica la decisione BCE/2003/15 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004 (BCE/2004/14)** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2004

che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l'allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini

[notificata con il numero C(2004) 1926]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

stabilito nel modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio⁽¹⁾, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il modello di certificato veterinario per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione è

(2) Il modello di certificato veterinario per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina provenienti da paesi terzi è stabilito nel modello «OVI-X» figurante nell'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁽³⁾.

(3) Conformemente all'allegato VIII, capitolo A, parte I, e all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁴⁾, alcuni requisiti relativi agli scambi e alle importazioni degli ovini e caprini destinati alla riproduzione sono stati modificati per introdurre modalità più rigorose in materia di eradicazione della scrapie.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51).

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

- (4) È necessario adeguare alla normativa aggiornata il certificato sanitario di cui al modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello del certificato OVI-X figurante nell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- (5) Occorre pertanto modificare la direttiva 91/68/CEE e la decisione 79/542/CEE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il modello OVI-X di cui all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1° giugno 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

"MODELLO III

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO⁽¹⁾ per il commercio intracomunitario di ovini e caprini destinati alla riproduzione																
	N.	ORIGINALE															
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Stato membro:.....																
	4. Autorità competente 4.1. Ministero:..... 4.2. Dipartimento:.....																
5. Luogo di carico:																	
6. Mezzo di trasporto⁽²⁾ 6.1. Tipo..... 6.2. Identificazione:.....	7. Stabilimento/i d'origine 7.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ : 7.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto ⁽⁴⁾																
8. Destinazione degli animali 8.1. Stato membro UE:..... 8.2.1. Nome e indirizzo dell'azienda ⁽⁴⁾ 8.2.2. Nome, indirizzo e numero di registrazione del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d'origine ⁽⁴⁾																	
9. Numero di animali:.....																	
10. Identificazione degli animali 10.1. Specie: Razza:..... 10.2. Identificazione individuale degli animali che compongono la partita																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Identificazione individuale ufficiale⁽³⁾</th> <th style="width: 40%;">Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)</th> <th style="width: 20%;">Numero di animali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali												
Identificazione individuale ufficiale ⁽³⁾	Età (mesi) e sesso (maschio, femmina, castrato)	Numero di animali															
11. Provenienza Gli animali: a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità ⁽⁴⁾ oppure b) sono importati da un paese terzo che ottempera alle condizioni di polizia sanitaria secondo quanto disposto nella decisione 79/542/CEE, conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE ⁽⁴⁾																	

- 12. Informazioni sanitarie**
- Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le condizioni seguenti:
- 12.1. sono stati esaminati oggi (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;
- 12.2. non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
- 12.3. non sono stati acquistati in un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia sanitaria né sono venuti a contatto con animali di detta azienda, restando inteso che:
- 12.3.1. tale divieto è connesso con l'insorgere di una delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:
- brucellosi,
 - rabbia,
 - carbonchio ematico;
- 12.3.2. dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contagiato da una delle malattie sopraelencate, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
- 42 giorni in caso di brucellosi,
 - 30 giorni in caso di rabbia,
 - 15 giorni nel caso del carbonchio ematico;
- 12.3.3. non provengono da un'azienda né sono stati in contatto con animali di un'azienda situata in una zona di protezione istituita in virtù di una normativa comunitaria, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;
- 12.3.4. non sono oggetto di misure di polizia sanitaria in virtù della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;
- 12.4. sono rimasti nell'azienda d'origine per un periodo di almeno 30 giorni prima del carico, ovvero sin dalla nascita nel caso in cui gli animali abbiano meno di 30 giorni di età, e nessun animale delle specie ovina o caprina è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso degli ultimi 21 giorni prima del carico e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda d'origine nel corso dei 30 giorni precedenti la spedizione dall'azienda d'origine, salvo il caso in cui gli animali in questione siano stati introdotti conformemente all'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE;
- 12.5. sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE specificate per lo Stato membro di destinazione o per parte del suo territorio [inserire lo Stato membro o la parte di territorio in questione] nella decisione/...../CE della Commissione ⁽⁴⁾;
- 12.6. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.6.1, 12.6.2 o 12.6.3 e pertanto possono essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾;
- 12.6.1. l'azienda d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del suo territorio [inserire il nome dello Stato membro o della parte del territorio interessato] riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi conformemente alle disposizioni della decisione/...../CE ⁽⁴⁾, o
- 12.6.2. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*) ⁽⁴⁾; oppure
- 12.6.3. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*), e
- i) sono identificati singolarmente; e
 - ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o, in caso affermativo, la vaccinazione risale a più di due anni, oppure si tratta di femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione prima dei sette mesi d'età; e
 - iii) sono stati in isolamento sotto sorveglianza ufficiale presso l'azienda di origine e ivi sottoposti con esito negativo, durante lo stesso periodo, a due test per la ricerca della brucellosi ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE (4);

- 12.7. sono conformi ad almeno una delle condizioni indicate ai punti 12.7.1, 12.7.2 o 12.7.3 e pertanto possono essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente esente da brucellosi (*B. melitensis*)⁽⁴⁾;
- 12.7.1. provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽⁴⁾; oppure
- 12.7.2. provengono da un'azienda indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽⁴⁾; oppure
- 12.7.3. provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE, da un'azienda diversa da quelle precisate ai punti 12.7.1 e 12.7.2 e soddisfano le condizioni seguenti:
- i) sono identificati singolarmente; e
 - ii) provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*) non presentano da almeno 12 mesi sintomi clinici o qualsiasi altro sintomo di brucellosi; nonché
 - iii) ovvero:
 - non sono stati vaccinati contro la brucellosi (*B. melitensis*) nel corso degli ultimi due anni, e
 - sono stati in isolamento sotto controllo veterinario nell'azienda di origine e ivi sottoposti con esito negativo, durante lo stesso periodo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE⁽⁴⁾;oppure
 - sono stati vaccinati con il vaccino Rev. I prima dei sette mesi di età, e
 - non sono stati vaccinati nei 15 giorni che precedono la data del rilascio del presente certificato sanitario⁽⁴⁾
- 12.8. per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione non castrati devono:
- i) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi 12 mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*);
 - ii) essere rimasti ininterrottamente nell'azienda in questione nei 60 giorni precedenti la spedizione; e
 - iii) essere stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti la spedizione, ad un test per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), con esito negativo, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE;
- 12.9. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati acquistati da un'azienda, né sono stati in contatto con animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
- i) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. Mycoides subsp. mycoides* "Large Colony");
 - ii) negli ultimi 12 mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa;
 - iii) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il maedi-visna o l'artrite-encefalite virale caprina. Tuttavia questo periodo è ridotto a 12 mesi se i capi affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove;
- 12.10. per quanto riguarda la scrapie, gli animali soddisfano i requisiti previsti all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- 12.10.1. qualora destinati ad uno Stato membro cui si applicano, per tutto il territorio o parte di esso, le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie complementari stabilite per lo Stato membro di destinazione o parte del suo territorio [inserire lo Stato membro o la parte di territorio in questione] nel regolamento (CE) n./..... della Commissione⁽⁴⁾;

<p>13.1. gli animali sono trasportati mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e in modo tale da garantire una protezione efficace delle condizioni sanitarie degli animali;</p> <p>13.2. in base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, la partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha iniziato il viaggio il [inserire la data] ⁽⁵⁾;</p> <p>13.3. al momento dell'ispezione gli animali erano idonei ad essere trasportati secondo il viaggio previsto, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾.</p>	
<p>14. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione.</p>	
<p>14.1. Timbro ufficiale e firma</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div>	<p>14.2. Fatto a:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire il luogo d'ispezione]</p>
	<p>14.3. Fatto il:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire la data d'ispezione]</p>
	<p>14.4. Firma del veterinario ufficiale</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">[inserire nome e qualifica in lettere maiuscole]</p>

Note indicative

- (1) Può essere compilato un certificato sanitario soltanto per il numero di animali trasportati nello stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
- (2) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome.
- (3) Indicare numero e ubicazione.
- (4) Cancellare le diciture non pertinenti.
- (5) Nel caso in cui una partita viene avviata ad un centro di raccolta e comprende animali caricati in date diverse, la data d'inizio del viaggio per l'intera partita è la prima data in cui parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.
- (6) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.»

9.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:
9.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
9.2.	non sono stati trattati con: <ul style="list-style-type: none"> - stilbeni o tireostatici, - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).
10.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:
10.1.	provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:
o	[a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e]
⁽⁵⁾ oppure	[a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione .../.../CE della Commissione, del (data), e]
	b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
10.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto 10.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti alla spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto negli ultimi 30 giorni con artiodattili importati;
10.3.	sono rimasti nell'azienda descritta al punto 6.1 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti alla spedizione e: <ul style="list-style-type: none"> a) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 150 km intorno ad essa non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 100 giorni; e b) nell'azienda di origine e nell'area situata in un raggio di 20 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto 10.1 nei 40 giorni precedenti;
10.4.	a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali: <ul style="list-style-type: none"> a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie: <ul style="list-style-type: none"> i) l'agalassia contagiosa della pecora o l'agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides</i> "Large Colony"), negli ultimi 6 mesi; ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi; iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi 3 anni e; iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina,
⁽⁵⁾ oppure	[negli ultimi 3 anni,]
⁽⁵⁾ oppure	[negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
	b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e
	c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;
10.5.	non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto 10.1;
10.6. A	provengono:
⁽⁵⁾⁽¹¹⁾ oppure	[dal territorio descritto al punto 3.2, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]
⁽⁵⁾ oppure	[dall'azienda descritta al punto 6.1, dove, con riguardo alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>):
	a) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi;
	b) un numero rappresentativo di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi viene sottoposto ogni anno a una prova sierologica ⁽¹²⁾

⁽⁵⁾⁽¹³⁾ oppure	[c] nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1;
d)	le ultime due prove ⁽¹⁴⁾ , separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo e]
⁽⁵⁾ oppure	[c] gli ovini e i caprini di età inferiore ai 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;
d)	le ultime due prove ⁽¹⁴⁾ , separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate:
-	il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore ai 6 mesi, e
-	il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore ai 18 mesi
e)	hanno dato esito negativo e]
e)	sono presenti soltanto ovini e caprini che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopra indicati;]
⁽⁵⁾ [10.6. B.	negli ultimi 60 giorni gli arieti non castrati hanno soggiornato ininterrottamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad una prova di fissazione del complemento atta ad identificare l'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml;]
10.6. C.	Riguardo la scrapie:
^{(5) (16)} [10.6.C.1.	qualora destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui ai punti menzionati nonché le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relativi alla scrapie e]
oppure	
⁽⁵⁾ [10.6.C.2.	sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]
^{(5) (15)} [10.6.C.2.	per gli animali destinati alla riproduzione certificati entro e compreso il 30 giugno 2004:
	sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie e che hanno soddisfatto i requisiti di seguito per almeno tre anni:
-	sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici,
-	gli animali sono identificati,
-	nell'azienda sono stati eseguiti controlli a campione sulle pecore vecchie da riforma, e
-	le femmine introdotte nell'azienda provengono rigorosamente da aziende conformi agli stessi requisiti;]
^{(5) (15)} [10.6.C.2.	per gli animali certificati tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2007:
	sono nati e sono rimasti ininterrottamente in aziende che hanno soddisfatto i requisiti seguenti:
1.	non è mai stato diagnosticato alcun caso di scrapie; e
2.	per almeno tre anni prima della certificazione;
2.1.	le aziende sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici;
2.2.	gli animali dell'azienda sono identificati:
2.3.1.	sono stati eseguiti controlli a campione sulle pecore vecchie da riforma;
2.3.2.	tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende dopo il 1° luglio 2004 (ad eccezione degli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o a fini di consumo umano) sono stati sottoposti ad esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio stabiliti nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;
2.4.1.	le femmine introdotte nell'azienda provengono rigorosamente da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3.1; e
2.4.2.	dal 1° luglio 2004 gli ovini e i caprini introdotti nell'azienda, ad eccezione delle pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.1]

(5) (15)	[10.6.C.2.	per gli animali certificati dopo il 1° luglio 2007: sono nati e rimasti ininterrottamente allevati in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie e che hanno soddisfatto i requisiti di seguito per almeno tre anni: - sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici, - gli animali sono identificati, - tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende (ad eccezione degli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o a fini di consumo umano) sono stati sottoposti ad esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio stabiliti nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 e - gli ovini e i caprini introdotti nell'azienda, ad eccezione delle pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui sopra]
(5)	oppure [10.6.C.3.	sono pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, di cui all'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi sei mesi;]
(5) (17)	[10.6. D.	gli animali sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]
10.7.		sono/sono stati ⁽⁵⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato;
(5)	oppure	[direttamente nella Comunità europea,]
(5)	oppure	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui al punto 6.2, situato nel territorio di cui al punto 10.1,] e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
	a)	non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
	b)	non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 20 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto 10.1;
10.8.		tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
10.9.		sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
10.10.		sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il ⁽¹⁸⁾ nel mezzo di trasporto indicato al punto 7, previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruito in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.
11.	Attestato per il trasporto degli animali	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni della direttiva 91/628/CEE, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.
Timbro ufficiale e firma		
Fatto a il		
(firma del veterinario ufficiale)		
(timbro)		
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)		

Note

- (1) Ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) vivi destinati alla riproduzione o alla produzione.
Dopo l'importazione gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.
- (2) Attribuito dall'autorità competente.
- (3) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).
- (4) A seconda dei casi, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Ove noto, occorre indicare il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 7.3.
- (5) Cancellare se non pertinente.
- (6) Compilare se pertinente.

- (7) Il centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B del presente allegato I.
- (8) Gli animali devono recare:
- un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine; specificare il sistema di identificazione (ad esempio etichetta, tatuaggio, marchio, chip, trasponditore) e la posizione sul corpo dell'animale;
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore.
- Qualora la partita comprenda più specie animali, indicare anche "ovini" e "caprini" a seconda dei casi.
- (9) Età (mesi). Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (10) Test effettuati sull'animale, ove del caso, prima della spedizione ai fini dell'esportazione. Utilizzare, come del caso, nel seguente ordine i codici identificativi delle malattie per le quali è stato effettuato il test conformemente alla nota (12) = Brucellosi (*B. mellitensis* e *B. ovis*) - codice "BRL" - o alla nota (13) = Febbre catarrale degli ovini - codice "BTG" - e Malattia emorragica epizootica - codice "EHD".
- (11) Unicamente per un territorio contrassegnato con "V" nella colonna 6 dell'allegato I, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata).
- (12) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:
- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,
 - tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,
 - tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente e
 - il 25 % delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda.
- (13) Da compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro figurante in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE (come da ultimo modificata).
- (14) Conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.
Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ciascuna azienda.
- (15) Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.
- (16) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (17) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata) con la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C del presente allegato I.
- (18) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2004

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2004 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2004) 2730]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca⁽²⁾. Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all'ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all'importo della partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.
- (2) La Commissione ha ricevuto aggiornamenti dei programmi quinquennali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un

programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio⁽³⁾, la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2004 e ha verificato l'ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata.

- (4) Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2005, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2004 l'importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all'allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

Articolo 3

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all'allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.

2. Una seconda rata sarà versata nel 2005, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nel quadro della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2003.

2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2004

che modifica la decisione BCE/2003/15 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004

(BCE/2004/14)

(2004/556/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche che gli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») possono coniare.
- (2) Sulla base delle stime relative all'evoluzione della domanda di monete metalliche in euro nel 2004, presentate alla BCE dagli Stati membri partecipanti, la BCE ha approvato, mediante la decisione BCE/2003/15, del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004⁽¹⁾, il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2004.
- (3) Finora, in uno Stato membro partecipante le stime alla base della decisione BCE/2003/15 si sono rivelate insufficienti a causa di una domanda di monete metalliche in euro nel 2004 superiore alle attese, nonché a causa di sviluppi economici imprevedibili. Come risultato, tale Stato membro partecipante deve ora ottenere l'approvazione della BCE per il conio di ulteriori monete metalliche in euro nel 2004.
- (4) Il 1° giugno 2004, il ministero italiano dell'Economia e delle finanze ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 200 milioni di EUR, nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Italia nel 2004.

- (5) La BCE approva la summenzionata richiesta di aumento nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Italia nel 2004. Di conseguenza, è necessario sostituire la tabella di cui all'articolo 1 della decisione BCE/2003/15,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione BCE/2003/15 è sostituito come segue:

(milioni di EUR)

	Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2004
«Belgio	203,0
Germania	1 035,0
Grecia	207,4
Spagna	860,0
Francia	668,9
Irlanda	151,0
Italia	370,8
Lussemburgo	70,0
Paesi Bassi	175,0
Austria	212,0
Portogallo	230,0
Finlandia	60,0*

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Decisione 2003/860/CE della Banca centrale europea, del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004 (BCE/2003/15) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 57).